

COMUNE DI BROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

N. 76 del reg.

Del 20/11/2019

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETTERA E DEL D.LGS N. 267/2000. VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 11 DEL 06.09.2019 RELATIVO AI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN POZZO PROFONDO 22,00 M IN ADIACENZA (ENTRO 5,00 M) AL POZZO ESISTENTE SITO IN LOCALITÀ MALPERTUSO NELLA PARTICELLA 42 DEL FG. 1 DEL COMUNE DI BROLO UTILIZZATO PER L'ALIMENTAZIONE IDRICA DEL CENTRO E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BROLO - CIG Z4A29A8573. DITTA INCARICATA GEODRILL DI SANTORO MARIA P.I.02780950834

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **novembre**, alle ore **18,35** e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta **urgente**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A		CONSIGLIERI	P	A
1	MAGISTRO Domenico	X		7	AGNELLO Manuel	X	
2	CONDIPODERO Cono	X		8	MURABITO Basilio		X
3	PISCIONERI Linda	X		9	RICCIARDELLO Rosaria	X	
4	DECIMO Nunziata	X		10	BONINA Marisa	X	
5	BONINA Antonino	X		11	SCAFFIDI LALLARO Gaetano	X	
6	FAUSTINO Piero	X		12	MIRACOLA Calogero	X	
	Assegnati n. 12					Presenti n.11	
	In carica n. 12					Assenti n.1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente Avv.to Magistro Domenico
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Si da atto che sono presenti: il Vicesindaco e gli assessori Ricciardello C. e Fioravanti T.



COMUNE DI BROLO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 956 DEL 24.10.2019

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera e del D.Lgs n. 267/2000. Verbale di somma urgenza n. 11 del 06.09.2019 relativo ai lavori realizzazione di un pozzo profondo 22,00 m in adiacenza (entro 5,00 m) al pozzo esistente sito in Località Malpertuso nella particella 42 del Fg. 1 del Comune di Brolo utilizzato per l'alimentazione idrica del centro e delle Frazioni del Comune di Brolo - CIG Z4A29A8573. Ditta incaricata Geodrill di Santoro Maria P.I.02780950834
----------------	---

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 96 DEL 20-11-2019

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmela Stancampiano

Proponente: Assessore Ricciardello Cono

Premesso che:

- con verbale di somma urgenza n. 11 del 06.09.2019, sono stati affidati alla **Geodrill di Santoro Maria con sede in Gioiosa Marea via Umberto I° n. 106** i lavori di realizzazione di un pozzo profondo 22,00 m in adiacenza (entro 5,00 m) al pozzo esistente sito in Località Malpertuso nella particella 42 del Fg. 1 del Comune di Brolo utilizzato per l'alimentazione idrica del centro e delle Frazioni del Comune di Brolo per l'importo di **€ 8.250,00 - CIG Z998470240**;

Dato atto che è stata redatta la perizia giustificativa in data 11.10.2019 dell'importo complessivo da riconoscere all'impresa in **€ 9.263,91** di cui **€ 8.421,74** per imponibile ed **€ 842,17** per Iva al 10 %;

Visto l'articolo 163 del DLgs n 50/2016;

Visto l'articolo 191 comma 3 del DLgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la delibera di G.C. N. **266 del 21.10.2019** esecutiva e pubblicata all'albo pretorio con la quale è stato deliberato di sottoporre al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) per l'importo **€ 9.263,91** di cui **€ 8.421,74** per imponibile ed **€ 842,17** per Iva al 10 %;

Di imputare la suddetta somma **al capitolo 203900. Intervento 2090101 Impegno 1314** del bilancio 2019;

Accertato che:

- o i lavori sono stati eseguiti e si tratta di prestazioni collegate all'esercizio di funzioni e servizi di competenza dell'ente;
- o risulta un arricchimento dell'ente corrispondente all'importo recato in fattura in quanto collegato all'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente;
- o la relativa copertura finanziaria è prevista nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio.

Visto il vigente ordinamento EE.LL..

Visto il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'articolo 191 e l'articolo 194 lettera E;

Ritenuto, di dovere provvedere in merito;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di Prendere atto del Verbale Di Somma Urgenza n. 11 del 06.09.2019 e della perizia giustificativa datata 10.05.2019 dell'importo complessivo di **€ 9.263,91** di cui **€ 8.421,74** per imponibile ed **€ 842,17** per Iva al 10 %

Dare atto che

- l'intervento era obbligatorio e indifferibile a seguito di evento non prevedibile.
- è accertata l'utilità e l'indifferibilità dell'intervento per l'ente.
- pertanto si può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, per l'importo di **€ 9.263,91** IVA compresa;
- la superiore somma non comprende alcun onere per interessi, spese, od altre voci diverse.

Di riconoscere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, dell'importo complessivo di **€ 9.263,91** iva compresa al 10 %, a favore della ditta **Geodrill di Santoro Maria con sede in Gioiosa Marea via Umberto I° n. 106**

Di imputare la suddetta somma **€ 9.263,91 al capitolo 203900. Intervento 2090101 Impegno 1314** del bilancio 2019;

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica a porre in essere tutti gli atti consequenziali di sua competenza ai fini della liquidazione di quanto dovuto.

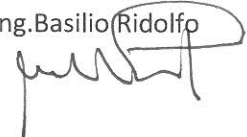
Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa a cura dell'ufficio segreteria alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23 comma 5 della L. n. 289/2002.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Proponente
(Ass.re Ricciardello Cono)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Basilio Ridolfo



PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Ing. Basilio Ridolfo, Responsabile dell'Area TECNICA, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 24.10.2019

Responsabile Area Tecnica
(Ing. Basilio Ridolfo)

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

la sottoscritta Rag.Tripi Eleonora Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile;

Data 24-10-19

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Rag.Tripi Eleonora)

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1314	21.10.2019	€ 9.263,91	2090101/203900	2019

Data 24-10-19

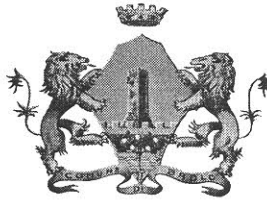
Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Rag.Tripi Eleonora)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 24-10-19

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Rag.Tripi Eleonora)



COMUNE DI BROLO
 PROTOCOLLO GENERALE
 N.0019729 - 30.10.2019
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Comune di Brolo
 (Provincia di Messina)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 956 del 24/10//2019 avente per oggetto :

- “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. E) del D.L. n° 267/00. Verbale di somma urgenza n. 11 del 06/09/2019 relativo ai lavori realizzazione di un pozzo profondo 22,00 m. in adiacenza (entro 5,00 m.) al pozzo esistente sito in località Malpertuso nella particella 42 del fg. 1 del Comune di Brolo utilizzato per l’alimentazione idrica del centro e delle frazioni del Comune di Brolo
 CIG: Z4A29A8573 Ditta incaricata Geogrill di Santoro Maria P.I. 02780950834

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’art. 191 comma 3 così come modificato dalla legge n. 145 del 30/12/2018 comma 901;

Visto l’art. 194 del TUEL il quale prevede che si provveda all’eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento.

Visto che nel testo della predetta proposta si rileva che i debiti fuori bilancio trovano integrale copertura con le entrate correnti

Visto il parere espresso dal Responsabile del procedimento, dell’istruttoria e del servizio;

Visto il parere espresso del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria;

questo collegio di revisione esprime parere FAVOREVOLE, salvo eventuale accertamento di responsabilità per danno erariale.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 227 del TUEL le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere trasmesse alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti

Brolo, 30/10/2019

I Revisori dei Conti

-Dott. Diego Stagnitto

-Dott. Giuseppe Trunfio



Intervento relativo alla proposte di deliberazioni n. 955, 956, 1031 e 1032 del Consiglio Comunale del 20.11.2019

Esprimiamo qui, in un'unica dichiarazione di voto, riguardante le 4 delibere sottoposte oggi al voto del consiglio comunale. Per maggiore chiarezza e semplicità forniamo sin da adesso 4 copie sottoscritte da allegare ciascuna per ogni deliberazione oggetto della seduta odierna.

Il gruppo Consiliare "Voliamo nel futuro" purtroppo ancora una volta è costretto a definire come presumibilmente "illegittime" le proposte oggetto di discussione. Una definizione che poco piace al sindaco, ma che, a nostro parere, è evidente e dovuta per diversi motivi.

Innanzitutto mettiamo in evidenza la mancanza di documenti molto importanti per la valutazione e successiva approvazione delle proposte.

Non sono allegate agli atti del consiglio, né alle delibere di giunta, il verbale di somma urgenza e la perizia di stima dei lavori eseguiti. Lavori che, vogliamo ricordarlo, per quanto riguarda il pozzo di Scinà sono ancora in corso di esecuzione.

Atti, questi, che, ai sensi del comma 10 dell'art 163 del vigente codice degli appalti, dovrebbero essere pubblicati sul sito del Comune e che entro 30 giorni dalla data di redazione del verbale di somma urgenza, devono essere trasmessi all'ANAC; la quale verifica la sussistenza dell'urgenza e la congruità della spesa.

L'ANAC conferma tale obbligo di legge anche in un suo comunicato, che alleghiamo alla presente dichiarazione di voto.

A nostro avviso quindi, il corpo delle delibere poste oggi in votazione al consiglio comunale non è sufficientemente esaustivo, in quanto non si evince il dettaglio delle voci di spesa.

Inoltre, nel corpo delle delibere, si cita ovviamente l'arricchimento dell'Ente derivante dalle lavorazioni eseguite. Ma ci chiediamo e vi chiediamo, che prezzo ha l'arricchimento dell'Ente relativamente al pozzo di Scinà? Considerato che oggi si vota un debito fuori bilancio ammontante a più di 48mila euro(solo per questo intervento), e poi, ancora la trivella è lì, in loco, posizionata agli argini del torrente S.Angelo, che scava, nel tentativo disperato di trovare l'acqua.

Ci chiediamo, da quanto tempo scava? Certamente mesi... infatti risale al 03 Settembre U.S. la nostra prima richiesta di poter effettuare, accompagnati dal Responsabile dell'ufficio tecnico, un sopralluogo nella zona del pozzo di Scinà, per visionare la tipologia di lavori svolti.



Abbiamo avuto un bel diniego come risposta. Non ci è stato concesso di avvicinarci all'area dei lavori. Ad oggi ancora, non ce ne diamo una ragione valida.

Rimanendo nell'ambito delle delibere, leggendo il parere del Collegio dei revisori dei conti, leggiamo "questo collegio di revisione esprime parere Favorevole, salvo eventuale accertamento di responsabilità per danno erariale".

E qui vogliamo fare alcune considerazioni:

Secondo il nostro parere, i verbali di somma urgenza (soprattutto quelli relativi ai lavori di Scinà e Malpertuso) potrebbero essere "viziati" sin dall'inizio.

Infatti ai sensi dell'art. 163 del decreto 50/2016, sono circostanze di somma urgenza quelle che non ammettono indugio, eventi imprevisi ed imprevedibili, non preventivamente note all'amministrazione, che comportano uno stato di imminente pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Sempre a nostro avviso, riteniamo che le circostanze che hanno indotto alla realizzazione del primo pozzo a Scinà, del nuovo pozzo a Malpertuso e del secondo pozzo a Scinà, non sono né impreviste né imprevedibili.

Infatti la frana nel pozzo esistente di Scinà si è verificata in concomitanza alla sostituzione della pompa che è stata acquistata con determina del 22.07.2019 e montata il giorno dopo.

Ciò significa che dal 23.07.2019 al 02.08.2019 sono passati ben oltre 10 giorni. Le "circostanze" della somma urgenza del 02.08.2019 erano conosciute quindi già da 10 giorni... Insomma un tempo più che sufficiente per l'avvio di una procedura ordinaria, con un regolare impegno somme ed un normale affidamento lavori.

Ancora meno imprevedibile ci appare la vicenda della realizzazione del nuovo pozzo di Malpertuso.

Già da tempo infatti era noto che l'esistente pozzo di Malpertuso fosse relativamente insabbiato e, che conseguentemente la sua portata di acqua al serbatoio non era massima. Fatto questo evidenziato più volte sia dai precedenti fontanieri comunali, che dall'attuale gestore dell'impianto idrico.

Riteniamo quindi che anche l'assessore Ricciardello, quando ha fatto il suo attento sopralluogo, all'indomani della nomina, con tanto di reportage fotografico sui social, si sia reso conto del problema. Oltre al fatto che, conoscendo la precisione del gestore, certamente ne sarà stato portato a conoscenza.

Altra considerazione, ed altro dubbio che esprimiamo, è quello relativo alla procedura.

Riteniamo, a tal proposito, di fondamentale importanza la deliberazione 121/2019 della Corte dei Conti Regione Siciliana, che alleghiamo alla presente, la quale chiarisce inconfutabilmente la gestione delle somme urgenze dopo la modifica del comma 3 dell'art. 191 del TUEL.



La deliberazione, tra l'altro, cita testualmente: *"laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei commi 1, 2 e, per quanto di interesse ai fini del presente parere, comma 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera e) nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente.*

*La vigente versione dell'articolo 191, terzo comma, del TUEL, pertanto, prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza - una deroga alla procedura ordinaria, **da circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini di cui all'art. 191, terzo comma, al di fuori dei quali si è comunque in presenza di "acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3" e il riconoscimento non può che operare nei limiti dell'art. 2041 cod. civ., senza possibilità di riconoscere l'utile d'impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti**".*

Quindi, in buona sostanza, devono essere rispettati i termini previsti, che non sono derogabili, e comunque, il riconoscimento può avvenire escludendo l'utile di impresa e limitatamente all'effettivo arricchimento dell'ente.

Nello specifico ci preme qui ricordare i termini, non derogabili, fissati dall'art. 191:

- Entro 20 giorni dall'evento imprevedibile, la giunta deve sottoporre al consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.
- Entro 30 giorni il consiglio deve approvare la proposta di riconoscimento.

Inoltre l'art. 191 del decreto 50/2016 fissa nel termine di 10 giorni dalla data di redazione del verbale di somma urgenza, il termine ultimo per la stesura di una perizia di spesa da sottoporre alla giunta per ottenerne la copertura finanziaria, indipendentemente dalla ultimazione dei lavori.

Quindi, facendo un rapido conteggio dei termini, tutta la procedura di riconoscimento del debito deve concludersi entro il termine massimo di 50 giorni dall'evento non prevedibile.

A nostro parere, facendo un rapido calcolo, non ci sembra che i termini previsti dalla norma siano stati rispettati.

Facciamo finta di sorvolare sulle considerazioni espresse pocanzi in merito alla prevedibilità dell'evento, e quelle sull'arricchimento dell'Ente (anche se, soprattutto per Scinà i dubbi rimangono forti), a nostro avviso, comunque ci troviamo nell'ipotesi prevista al comma 4 dell'art. 191 del TUEL, che, per l'appunto, prevede che per la parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), **il rapporto obbligatorio rimane tra il privato esecutore dei lavori e l'amministratore che ha disposto la fornitura.**



La Corte dei Conti, appunto, sempre nella sua deliberazione n. 121/2019 mette in evidenza la **“rigida previsione dei termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio”**, specifica inoltre che **“il quantum da riconoscere non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato del pericolo”** questo per evitare che lo strumento della somma urgenza si usi senza l’effettiva necessità contingente.

Esprimiamo qui il nostro voto **NON FAVOREVOLE** su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto, a nostro avviso, carenti di documentazione necessaria a comprendere il dettaglio delle spese sostenute.

In merito alle proposte 955 e 956, quelle cioè relative ai pozzi di Scinà e Malpertuso, il nostro voto **NON FAVOREVOLE** è rafforzato anche dal fatto che, a nostro avviso, oltre a non trattarsi di eventi imprevedibili, oltre ad avere qualche dubbio sull’arricchimento dell’Ente (che definiremmo, a nostro avviso, in maniera più corretta “impoverimento”, considerato che si scava da mesi senza trovare acqua, e che si continua a scavare e non sappiamo nemmeno a quanto ammonterà il costo finale dell’intervento), non sono rispettati i termini non derogabili previsti dalla norma, entro cui si deve concludere la procedura.

Comunicato del 15 febbraio 2017

Oggetto: presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016

1. Premessa

L'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 recante "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" prevede, al comma 9, con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi che ove *".....non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio"*.

Si tratta di nuova funzione di supporto alle stazioni appaltanti che si è aggiunta a quella concernente l'elaborazione di prezzi di riferimento di cui l'art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

In seguito all'entrata in vigore della richiamata disposizione, l'ANAC ha già ricevuto numerose istanze per l'emissione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle stazioni appaltanti per acquisti in situazioni di urgenza.

Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguente aggravio di istruttoria per l'ANAC.

Pertanto, al fine di razionalizzare l'attività degli uffici competenti e di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione, si ritiene opportuno fornire indicazioni, in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione.

2. Condizioni di ammissibilità della richiesta di parere di congruità

Ai fini del rilascio del parere di congruità l'ANAC, svolge una verifica formale della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 163, accertando, preliminarmente, che sia stata effettivamente posta in essere una procedura di somma urgenza.

Le stazioni appaltanti, infatti, richiedono il parere di cui all'art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all'affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito alcun indugio.

Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dal comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili.

Si tratta di:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Conseguentemente, l'istanza di parere di congruità dei prezzi deve contenere a pena di inammissibilità:

- 1) il riferimento alla procedura svolta in applicazione dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi o forniture;
- 2) l'indicazione dei motivi o delle cause che hanno determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far fronte senza indugio;

3) l'attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo, le necessarie verifiche.

2. Ulteriori elementi a corredo della istanza

La richiesta di parere deve, inoltre, contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali relativi all'acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo.

L'Autorità informa le amministrazioni qualora la comunicazione risulti incompleta. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 163, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.

3. Vigilanza successiva sulla legittimità delle procedure

Il controllo sulla effettiva sussistenza della ragioni di urgenza rappresentate nei documenti relativi agli acquisti effettuati, potrà essere svolta successivamente dall'ANAC nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Infatti, l'art. 163 comma 10 prevede che *“Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative”*.

Pertanto, le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d'urgenza di cui all'art. 163 citato, per l'acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono all'ANAC la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici.

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 marzo 2017

Raffaele Cantone

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
composta dai seguenti magistrati:

Luciana SAVAGNONE	Presidente
Anna Luisa CARRA	Consigliere (relatore)
Antonio NENNA	Consigliere
Adriana LA PORTA	Consigliere
Luciano ABBONATO	Consigliere
Alessandro SPERANDEO	Consigliere
Ignazio TOZZO	Consigliere *
Francesco Antonino CANCELLA	I° Referendario
Tatiana CALVITTO	Referendario

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Roccalumera in data 19 aprile 2019 (prot. C.d.c. 4318 del 19 aprile 2019);

vista l'ordinanza n.122/2019/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, Cons. Anna Luisa Carra,
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il sindaco del comune di Roccalumera ha chiesto un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 191, comma 3, del D.lgs. n.267 del 2000 (TUEL) a seguito della

modifica recata dall'art.1, comma 901, della legge finanziaria n.145 del 2018, in materia di lavori di somma urgenza.

In particolare, il Sindaco chiede di precisare se, pur in presenza di regolare copertura finanziaria della spesa, si configuri un debito fuori bilancio, atteso che l'art. 191, comma 3, del TUEL, fa riferimento al riconoscimento di detta spesa secondo le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lett. e), che riguardano i debiti fuori bilancio.

La Sezione, preliminarmente, ritiene la richiesta di parere ammissibile sotto il profilo soggettivo - in quanto proveniente dal legale rappresentante del comune - nonché sotto il profilo oggettivo, atteso che la tematica del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è indubbiamente attinente alla materia della contabilità pubblica.

La richiesta, inoltre, presenta profili di carattere generale e non interferisce con le competenze degli altri organi giurisdizionali.

Ciò detto, occorre innanzitutto riassumere le principali disposizioni normative cui il quesito fa riferimento.

L'art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il Codice dei contratti pubblici, disciplina le procedure per gli interventi di somma urgenza e di protezione civile; il comma 4, riferito alle procedure adottate dagli enti locali, recita:

"4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni".

Il richiamato art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'art. 1, comma 901, della legge n. 145 del 2018, ai commi 3 e 4, recita:

"3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".

Infine, l'art. 194, comma 1, del TUEL dispone:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (omissis)

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

Con l'introduzione dell'articolo 1, comma 901, della legge finanziaria n. 145 del 2018 viene abrogato, all'interno del terzo comma dell'articolo 191 del TUEL, il riferimento all'insufficienza delle risorse finanziarie per giustificare l'avvio delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai lavori pubblici di somma urgenza, causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile.

Pertanto, secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull'apposito capitolo vi è insufficienza di fondi. La modifica in questione determina un cambiamento di rotta nell'interpretazione del terzo comma dell'articolo 191 del Tuel. Già con le deliberazioni n. 12/2013 e n. 22/2013, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria aveva espresso il proprio parere in merito, specificando come il riferimento alla carenza dei fondi in bilancio costituisse una deroga alla disciplina ordinaria, una sorta di "autorizzazione" da parte del legislatore a derogare in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.

Con la novella del 2018, invero, il regime derogatorio rispetto all'ordinaria procedura contabile è stato esteso all'intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile: la giunta è tenuta a sottoporre al consiglio dell'ente, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), del TUEL, a prescindere dalla circostanza che il capitolo di spesa presenti o meno disponibilità finanziaria.

In altre parole, sarà necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese derivanti *per i lavori di somma urgenza* apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia *solamente nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell'organo esecutivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei commi 1,2 e, per quanto di interesse ai fini del presente parere, del comma 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) *"nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente"*.

La vigente versione dell'articolo 191, terzo comma, del TUEL, pertanto, prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza - una deroga alla procedura ordinaria, da circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini di cui all'art. 191, terzo comma, al di fuori dei quali si è comunque in presenza di *"acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3"* e il riconoscimento non può che operare nei limiti dell'art. 2041 cod. civ., senza possibilità di riconoscere l'utile d'impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti.

L'art.191 del TUEL novellato, infatti, privato dell'inciso "*qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti*", ha inteso introdurre una disciplina derogatoria per tutti i lavori di somma urgenza e di protezione civile; tuttavia, l'esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio; il *quantum* da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente.

In ordine al quesito, pertanto, il Collegio ritiene che il rinvio alle modalità previste dall'art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non abbia valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale: tuttavia, laddove l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l'*utilitas* per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente: ciò in quanto tale modalità procedurale, sia pure derogatoria rispetto all'ordinaria gestione contabile, è stata estesa dal legislatore, con la novella del 2018, all'intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile; pertanto, laddove l'attività gestionale sia mantenuta entro l'alveo temporale segnato dalla legge non v'è ragione che giustifichi la decurtazione dell'utile d'impresa.

La violazione di detti termini procedurali, invece, determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore che ha disposto la fornitura.

P.Q.M.

in ordine alla richiesta del Comune di Roccalumera, il Collegio rende il proprio parere in conformità alle sopra esposte considerazioni.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al sindaco del Comune di Roccalumera nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 3 giugno 2019.

IL RELATORE
(Anna Luisa Carra)

IL PRESIDENTE
(Luciana Savagnone)

Depositato in Segreteria in data 11 giugno 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fabio Guiducci)

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno, ad oggetto: *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera e del D.lgs n. 267/2000. Verbale di somma urgenza n. 11 del 06.09.2019 relativo ai lavori realizzazione di un pozzo profondo 22,00 m in adiacenza (entro 5,00 m) al pozzo esistente sito in località Malpertuso nella particella 42 del fg. 1 del comune di Brolo utilizzato per l'alimentazione idrica del centro e delle frazioni del comune di Brolo - CIG Z4A29A8573. Ditta incaricata Geodrill di Santoro Maria P.I.02780950834”*, dà lettura dell'oggetto della medesima proposta e, non essendoci richieste di intervento, chiede di votare.

Procedutosi a votazione la proposta è approvata con n.7 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Ricciardello R., Bonina M., Scaffidi L.G. e Miracola C.).

Il Presidente, indi, propone di votare l'immediata esecutività della delibera.

Procedutosi a votazione la stessa è dichiarata immediatamente esecutiva con n.7 voti favorevoli e n.4 voti contrari (Ricciardello R., Bonina M., Scaffidi L.G. e Miracola C.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenutala meritevole di approvazione;

VISTO l'unito parere favorevole dell'Organo di Revisione sulla proposta succitata, pervenuto in data 30/10/2019 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 19729;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93,n.32/94,n.23/97 , n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberazione che s'intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2. di dare atto che al presente verbale viene allegato, così come richiesto durante la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, l'intervento del consigliere Ricciardello R.;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.-

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Consigliere Anziano
Cono Condipodero

Il Presidente
Avv.to Domenico Magistro

Il Segretario Comunale
dott.ssa CARMELA STANCAMPIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario , su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 02.12.2019 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

COMUNE DI BROLO
L'Addetto al CED
Ufficio C.E.D.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, 02.12.2019

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata All'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)
☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale , _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Stancampiano